

# PROPOSTA DI NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO TRA I COMUNI DI STORO, CONDINO, PIEVE DI BONO, RONCONE E BONDONE

Rep. Atti Privati

L'anno                      addì

Tra i comuni di:

**Storo**, con sede ivi in Piazza Europa 5, codice fiscale n. 00285750220, qui rappresentato dal sindaco Settimo Scaglia, il quale interviene in forza dell'art. 16 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

**Condino**, con sede ivi in Piazza S. Rocco, 20, codice fiscale 00283910222 qui rappresentato dal sindaco Giorgio Butterini, il quale interviene in forza dell'art. 12 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

**Pieve di Bono**, con sede ivi in Via Roma, 34, codice fiscale 00307830221 qui rappresentato dal sindaco Attilio Maestri, il quale interviene in forza dell'art. 32 comma 2 lettera c) dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

**Roncone**, con sede ivi in Piazza Battisti, 1, codice fiscale 00367180221 qui rappresentato dal Segretario comunale Todaro dr. Vincenzo, il quale interviene in forza dell'art. 14 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

**Bondone**, con sede ivi in via Giusti, 48, codice fiscale 00273990226 qui rappresentato dal sindaco Gianni Cimarolli, il quale interviene in forza dell'art. 13 dello statuto e in esecuzione della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

## ***PREMESSO:***

- che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1357 di data 14 giugno 2002, prevedendo degli incentivi finanziari nei confronti di progetti di razionalizzazione dei servizi mediante forme associate di gestione, ha inteso promuovere lo sviluppo di tali forme organizzative di servizi;
- che con circolare di data 17 giugno 2002 n. 12 dell'Assessore provinciale ai trasporti, autonomie locali e protezione civile, sono state fornite informazioni al fine della redazione e presentazione dei progetti di gestione associata dei servizi su cui richiedere l'incentivo finanziario provinciale;
- che con successiva deliberazione n. 1502 di data 27 giugno 2003, la Giunta provinciale estendeva la possibilità di incentivazione anche ai settori della gestione del personale e degli ecomusei, e rinnovava la citata disciplina al fine di poter differenziare le condizioni di ammissione all'incentivazione e le modalità di quantificazione della stessa a seconda del settore oggetto della gestione associata e che tale impostazione consentirà inoltre di intervenire agevolmente nell'eventualità di voler estendere il sostegno a nuovi settori.
- che con le successive deliberazioni n. 674 del 7 aprile 2006 che integra le precedenti delibere con l'individuazione di un ulteriore incentivo finanziario e la n. 2329 del 19 settembre 2008, che rinnova l'attuale disciplina in materia prevedendo, tra l'altro: un bacino minimo di 2000 abitanti per

l'attivazione delle nuove gestioni associate, una durata minima di 10 anni, l'estensione di tali incentivazioni a nuovi settori, il possibile coinvolgimento delle Comunità di valle;

- che con atto n. 660 del 16 settembre 2004 i comuni di Storo, Condino, Pieve di Bono e Roncone hanno sottoscritto la convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio bibliotecario, che ha poi preso avvio con l'1 gennaio 2005, per la durata fino al 31 dicembre 2009;

- che la conferenza del Servizio bibliotecario intercomunale Valle del Chiese, dopo i cinque anni di positiva esperienza, ha proposto, alle amministrazioni comunali di Bondone e Breguzzo sul cui territorio sono o saranno presenti dei Punti di Lettura consociati con le biblioteche più vicine, di entrare a far parte della gestione associata del servizio biblioteche del Chiese;

- che le amministrazioni comunali di Bondone e Breguzzo hanno espresso la volontà di aderire alla gestione associata delle biblioteche, avendo istituito o essendo in fase di realizzazione dei punti di lettura, che operano con le stesse modalità delle altre quattro biblioteche e che potranno così usufruire dei servizi e delle iniziative proposte dalla gestione associata;

- che la presente convenzione sostituisce a titolo di novazione senza soluzione di continuità quella approvata e sottoscritta in data 16 settembre 2004 dai comuni di Storo, Condino, Pieve di Bono e Roncone, e proseguirà fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di sottoscrizione.

- che la nuova convenzione viene stipulata tra i comuni di Storo, Condino, Pieve di Bono, Roncone e Bondone, sedi di biblioteche o di Punti di Lettura. Il comune di Breguzzo ne farà parte successivamente non appena avrà attivato il proprio Punto di Lettura.

- che le amministrazioni comunali di Storo, Condino, Pieve di Bono, Roncone, e Bondone si sono più volte incontrate attraverso i loro rappresentanti confrontandosi sui vari aspetti della gestione associata del servizio biblioteche;

- che tra le biblioteche dei Comuni partecipanti alla presente iniziativa sono già avviate da parecchi anni esperienze di cooperazione e collaborazione, quali ad esempio l'acquisto coordinato dei libri, iniziative di promozione del servizio e l'organizzazione di attività culturali di promozione del libro e della lettura;

- che le amministrazioni comunali di Storo, Condino, Pieve di Bono, Roncone, e Bondone hanno raggiunto, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione nell'ambito dei loro rispettivi territori, un'intesa per la gestione in modo associato del servizio biblioteche;

- che la conferenza dei sindaci o loro delegati dei comuni partecipanti alla convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio bibliotecario tra i comuni di Storo, Condino, Pieve di Bono e Roncone, nella riunione del 2 dicembre 2009, ha approvato lo schema di convenzione, con le modifiche dovute all'ingresso del comune di Bondone;

- che il servizio bibliotecario ha un ruolo fondamentale per la crescita culturale delle comunità locali, soddisfacendo, e al tempo stesso promuovendo, le esigenze di informazione, documentazione, lettura e studio, oltre che un'azione di stimolo e sostegno all'attività culturale presente all'interno dei comuni, tale da esigere la disponibilità in misura adeguata di personale dotato di specifica professionalità che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza, nonché investimenti in strumentazione tecnica, attrezzature e mezzi informativi;

- che, inoltre, sono necessarie risorse per la riorganizzazione ed estensione dei servizi erogati, al fine di ampliarne l'accessibilità, e per l'introduzione di nuovi servizi in risposta ad esigenze emergenti; obiettivi, questi, raggiungibili solo attraverso l'unione delle forze, la riorganizzazione e ristrutturazione delle dotazioni interne - già disponibili o, se insufficienti, da potenziare -, la convergenza verso una regolamentazione omogenea all'insegna della semplificazione sia a favore dei cittadini/utenti sia del personale preposto.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1**

#### *Premesse*

1 La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

### **ART. 2**

#### *Costituzione*

1 I Comuni di Storo, Condino, Pieve di Bono, Roncone, e Bondone, costituiscono un servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata del servizio di pubblica lettura.

2 Detto servizio assume la denominazione di «**Servizio bibliotecario intercomunale Valle del Chiese**».

3 La sede principale del servizio è stabilita nel Comune di Storo al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (**ente capofila**).

4 Il Comune di Storo è nominato **ente capo fila** per gli adempimenti previsti nei criteri allegati alla delibera della Giunta provinciale n. 2329 del 19 settembre 2008 e i Comuni di Condino, Pieve di Bono, Roncone e Bondone con il presente atto dispongono a favore del Comune di Storo una delegazione all'incasso nei confronti della P.A.T. degli incentivi previsti nella citata deliberazione.

### **Art. 3**

#### *Modalità di svolgimento del servizio, finalità e obiettivi della forma associata.*

1 Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio bibliotecario, quale articolazione e parte integrante del Sistema bibliotecario trentino, secondo le disposizioni della presente convenzione e nel rispetto della normativa provinciale in materia, di cui alla Legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 15 recante « Disciplina delle attività culturali » e successive modifiche e alle sue deliberazioni attuative, al fine di realizzare un'utilizzazione più razionale e ottimale delle risorse, sia umane sia materiali (libri, audiovisivi, attrezzature espositive e tecnico informatiche), disponibili e di nuova acquisizione, nonché al fine di aumentare la qualità e capacità di risposta del servizio alle varie componenti della popolazione servita.

2 Il progetto si divide in due grandi parti, la prima riguarda la continuità del servizio bibliotecario e prevede la sostituzione del personale delle singole biblioteche per ferie, permesso e per brevi periodi di malattia, possibilmente fin dal primo giorno di assenza (se l'assenza è programmata) o al massimo dal secondo per il solo orario di apertura al pubblico, nelle modalità fissate di anno in anno dalla conferenza dei sindaci. La seconda riguarda la programmazione, l'organizzazione, la gestione di attività culturali e delle iniziative di informazione e comunicazione del servizio

3 I comuni perseguono, inoltre, l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio biblioteche e attività culturali. Allo scopo il servizio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, costituenti la commissione tecnica dei bibliotecari di cui all'art. 4, provvede:

- a) allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei rispettivi comuni;
- b) all'adozione di procedure uniformi;
- c) allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- d) allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;

4 I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli comuni partecipanti.

#### **Art. 4**

##### *Commissione tecnica*

1 I responsabili delle biblioteche pubbliche comunali rientranti nella gestione associata del servizio bibliotecario costituiscono la «Commissione tecnica dei bibliotecari», presieduta e coordinata dal responsabile del Servizio bibliotecario intercomunale, avente i seguenti compiti:

- a) coordinare il responsabile del servizio la programmazione e gestione del sistema locale;
- b) fornire al responsabile del servizio tutti i pareri tecnici e le informazioni necessarie alla predisposizione degli atti di programmazione e verifica;
- c) realizzare le attività di cui agli articoli 3 e 5.

#### **Art. 5**

##### *Personale*

1 I comuni si impegnano reciprocamente a fornire il personale necessario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, avvalendosi, salvo verifica ad attività iniziata, di professionalità interne, nel modo seguente:

- a) personale in servizio
  - Comune di Storo collaboratore bibliotecario C Ev. n. 1 tempo pieno
  - Comune di Condino collaboratore bibliotecario C Ev. n. 1 tempo pieno
  - Comune di Pieve di Bono collaboratore bibliotecario C Ev. n. 1 tempo pieno
  - Comune di Roncone collaboratore bibliotecario C Ev. n. 1 tempo pieno
- b) personale da assumere
  - Comune di Storo Assistente bibliotecario C Ba. n. 1 tempo parziale
  - o in alternativa: affidamento ad una ditta esterna del servizio di sostituzione del personale delle biblioteche di Storo, Condino, Pieve di Bono e Roncone in caso di assenza per ferie, malattia, permessi o altro, fin dal primo giorno di assenza (se l'assenza è programmata) o al massimo dal secondo giorno e per il solo orario di apertura al pubblico. Affidamento, sempre alla stessa ditta, del servizio di fornitura del personale per la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione e la realizzazione comune delle attività di promozione della lettura e delle iniziative unitarie di informazione e comunicazione al pubblico del servizio bibliotecario. Il rapporto con la ditta esterna sarà regolato da un'apposita convenzione.

2 Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio in argomento, si conviene di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati. Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i comuni associati. Il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento organico del personale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune di appartenenza; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

3 A tal fine, per garantire la necessaria funzionalità del servizio, si stabilisce di attribuire ad un dipendente, scelto e designato tra i responsabili delle biblioteche dei comuni associati dalla conferenza dei sindaci (o loro delegati) di cui all'art. 7, la responsabilità e la direzione del servizio stesso sulla base delle funzioni che saranno più precisamente individuate dalla conferenza medesima. Lo stesso dipendente svolgerà le funzioni di responsabile del servizio biblioteche per i comuni sottoscrittori della presente convenzione.

4 Il predetto dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza.

5 I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.

6 I congedi e le aspettative vanno programmati ad inizio anno solare per permettere la sostituzione del personale.

## **Art. 6**

### *Servizio*

- 1 Il servizio da garantire mediante le prestazioni del personale sopra indicato dovrà riguardare:
  - a) lo sviluppo delle raccolte mediante l'adozione della carta delle collezioni del Servizio bibliotecario intercomunale;
  - b) coordinamento degli orari di apertura, al fine di garantire la continuità del servizio al pubblico per sei giorni alla settimana;
  - c) la programmazione congiunta delle iniziative di promozione della lettura nell'ambito di tutto il bacino d'utenza delle biblioteche;
  - d) attuazione di iniziative per la diffusione, a livello di sistema, di un'immagine unitaria del servizio bibliotecario;
  - e) iniziative unitarie di informazione e di comunicazione al pubblico sul servizio bibliotecario
  
2. Ai fini della richiesta di finanziamento, tali attività sono già state specificate con apposito progetto per la gestione associata del servizio bibliotecario intercomunale, redatto sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1357/2002, 1502/2003, 674/2206 e 2329/2008 e tenendo conto delle indicazioni della commissione tecnica dei bibliotecari.

## **Art. 7**

### *Conferenza permanente dei sindaci*

- 1 I comuni concordano di istituire una conferenza permanente dei sindaci o loro delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio. Essa è presieduta da un sindaco o suo delegato, nominato tra i propri membri. La conferenza elegge anche un vice presidente. In assenza del presidente eletto le relative funzioni sono volute dal vice presidente. Il presidente rimane in carica fino alla fine del mandato legislativo, salvo revoca o dimissioni.
- 2 I comuni, sede di biblioteca, dovranno far pervenire alla conferenza dei sindaci, entro il 10 ottobre di ogni anno, le proposte elaborate dai rispettivi consigli di biblioteca da inserire nel programma di attività per l'anno successivo.
- 3 La conferenza dei sindaci elabora e approva il progetto annuale e il programma delle attività del sistema bibliotecario locale, in tempo utile per il loro inserimento nei rispettivi bilanci comunali e comunque non più tardi del 15 novembre di ogni anno.
- 4 Svolge le funzioni di segretario il dipendente responsabile del servizio bibliotecario intercomunale.
- 5 Spetta alla conferenza dei sindaci:
  - a) la nomina del responsabile del servizio;
  - b) la determinazione degli obiettivi e delle priorità dell'attività del servizio sulla base delle indicazioni del responsabile dello stesso;
  - c) l'approvazione di specifici progetti di promozione culturale;
  - d) la verifica, almeno una volta l'anno, dell'andamento del servizio, anche sulla base di una relazione del responsabile del servizio dell'andamento della gestione associata, di cui copia deve essere inviata all'Ufficio provinciale per il sistema bibliotecario trentino;
  - e) la formulazione di proposte per la risoluzione bonaria di eventuali controversie sorte tra i comuni associati relativamente all'attuazione della presente convenzione.

- f) la programmazione di eventuali spese di carattere straordinario, che competerà al comune capofila effettuare con le proprie procedure interne di spesa, da ripartire nella misura di cui all'articolo 8;

6 Per la validità delle decisioni della conferenza dei sindaci sulle questioni di cui sopra è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti vale il voto dei Comuni che concorrano alle spese del servizio soggette a riparto secondo quanto previsto dal successivo punto 8) in misura almeno pari al 55%.

7 A partire dalla data di attivazione della gestione associata, i consigli di biblioteca esistenti svolgono la loro attività consultiva nei confronti del sindaco o suo delegato in seno alla Conferenza dei sindaci.

## **Art. 8**

### *Riparto dei costi*

1 I costi relativi alla gestione del servizio sono sostenuti dai singoli comuni associati per quanto riguarda il personale già in servizio e gli acquisti di beni, servizi e attrezzature destinati alle singole biblioteche. Tali acquisti sono comunque tutti effettuati in maniera coordinata, sotto la supervisione del responsabile del servizio associato, tenuto conto degli obiettivi determinati dalla conferenza dei sindaci.

2 Le spese per le retribuzioni derivanti da nuove assunzioni o dall'affidamento alla ditta esterna per la sola sostituzione del personale delle biblioteche in caso di assenza per ferie, permessi o altro attinenti la presente convenzione, le spese relative al personale per l'organizzazione di iniziative comuni, i costi di promozione del servizio e per le iniziative di promozione della lettura per ragazzi e adulti, compresa una somma forfetaria dell'importo di € 3.000 annui indicizzati per le spese di gestione e di funzionamento del servizio associato (quali ad esempio i progetti, le determine, gli impegni di spesa, le liquidazioni, i rendiconti, ecc.) sono ripartite tra i Comuni aderenti, al netto di eventuali contributi, secondo le seguenti percentuali attribuite proporzionalmente in base al calcolo del progetto di gestione associata presentato nel 2004:

a) Comune di Storo	41,5 %
b) Comune di Condino	20,5 %
c) Comune di Pieve di Bono	17,5 %
d) Comune di Roncone	18,5 %
e) Comune di Bondone	2 %

3 I costi da ripartire secondo le percentuali sopra indicate sono determinati al netto degli incentivi provinciali assegnati al Comune capofila per l'attivazione della gestione associata del servizio, al netto di eventuali contributi finanziari concessi da soggetti diversi dai Comuni associati per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera c) del precedente punto 6) ed al netto di eventuali fondi posti volontariamente a disposizione, fuori riparto, per la realizzazione degli stessi progetti, da parte di uno o più dei Comuni associati.

4 Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, i Comuni si impegnano a mettere a disposizione i beni mobili occorrenti già in loro possesso.

5 La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato, sia già posseduti sia di nuova acquisizione, è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

6 I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune capofila, ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata.

7 Compete al Comune capofila prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per l'attuazione dei progetti di cui alla lettera c) del precedente punto 6) e redigere annualmente, sulla base dei dati previsionali, il riparto provvisorio, effettuare la rendiconta-

zione delle spese effettivamente sostenute, redigere il riparto definitivo e trasmettere tali documenti agli altri Comuni.

8 I comuni di Condino, Pieve di Bono, Roncone e Bondone convenzionati dovranno provvedere entro trenta giorni dalla richiesta, con unica rata annuale a versare l'anticipo per l'anno in corso e la quota di riparto a saldo per l'anno trascorso.

#### **Art. 9**

##### *Il segretario comunale*

1 I segretari dei comuni svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica e le altre funzioni proprie del ruolo come previsto da norme e leggi.

#### **Art. 10**

##### *Durata*

1 La presente convenzione sostituisce a titolo di novazione senza soluzione di continuità quella approvata e sottoscritta in data 16 settembre 2004 dai comuni di Storo, Condino, Pieve di Bono e Roncone, e proseguirà fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di sottoscrizione. Essa si intende rinnovata per un ulteriore periodo di 5 anni ove nessuno dei comuni aderenti ne dia disdetta, mediante comunicazione al Comune capofila, con un anticipo di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza; l'eventuale disdetta del Comune capofila dovrà essere comunicata, nello stesso termine, a tutti gli altri comuni aderenti.

2 Ciascun comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

3 Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo se verrà comunicato entro il 31 ottobre.

4 In caso di recesso da parte di un comune dovrà essere corrisposta a carico del comune recedente e a favore degli altri comuni una penale pari alle annualità restanti, quantificate nella misura prevista a carico del comune recedente in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione.

#### **Art. 11**

##### *Risoluzione di controversie*

1 La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della conferenza dei sindaci.

2 Le proposte di soluzione delle controversie formulate da detta conferenza sono comunicate ai consigli comunali interessati.

3 Qualora la risoluzione non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei sindaci dei comuni convenzionati, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.

#### **Art. 12**

##### *Spese*

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite al precedente articolo 8.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il sindaco del Comune di Storo

---

Il sindaco del Comune di Condino

---

Il sindaco del Comune di Pieve di Bono

---

Il segretario del Comune di Roncone

---

Il sindaco del Comune di Bondone

---